



Città di Tirano

Provincia di Sondrio

AREA AMMINISTRATIVA

□ d'ufficio

Ord. n° 13/2003 Reg. Ord

Riferimento prot.

Risposta a nota n.

del

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE NEL TERRITORIO COMUNALE MONTANO.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n.95-prot. 19252 in data 09.12.1993, come integrata dall'ordinanza n.90 del 25.11.1997, recante disposizioni relative alla circolazione delle motoslitte sul territorio montano del Comune;

Rilevata la necessità di regolare più compiutamente la suddetta materia con un nuovo provvedimento per meglio tutelare la sicurezza, la incolumità pubblica e l'ambiente;

Visto l'art. 26 della L.R. 05.04.1976, n.8, come sostituito dall'art.20 della L.R. 22.10.1989, n.80;

Vista la circolare della Prefettura di Sondrio n.146/1282 GAB del 14.2.1997;

Visto l'art.54 del D Lgs. 18.8.2000, n.267;

Visto l'art. 27, 3° comma dello Statuto del Comune;

DISPONE

La revoca della propria ordinanza n.95-prot. 19252 del 9.12.1993, come integrata dall'ordinanza n.90 in data 25.11.1997;

ORDINA

- 1) E' vietata la circolazione di motoslitte e simili in tutto il territorio montano del Comune di Tirano;
- 2) Il divieto di cui al sub 1) non opera per i mezzi di servizio e di soccorso;
- 3) In deroga al divieto di cui al sub 1) , alle persone maggiorenni, munite almeno di patente di guida di categoria "A", titolari di licenza per attività ricettive o di pubblico esercizio, o proprietarie o affittuarie di abitazioni ubicate nel territorio comunale montano, potranno essere concesse, entro il limite massimo di **n.20**



per ogni stagione invernale, speciali autorizzazioni per la circolazione su percorso prestabilito;

A tale scopo, gli interessati dovranno inoltrare entro il **10 novembre** di ciascun anno, apposita istanza al Comune indicante:

- i motivi della necessità di utilizzo della motoslitte;
- il percorso da compiere;
- la marca, il modello ed il numero di telaio della motoslitte.

Le istanze che perverranno fuori termine potranno essere prese in considerazione solo se rientranti nell'ambito del numero massimo di autorizzazioni concedibili come fissato al punto 3).

A coloro che verranno autorizzati, verrà rilasciato apposito contrassegno, che dovrà essere posizionato centralmente sulla parte anteriore della motoslitte (cofano, parabrezza ecc.) in modo da risultare visibilmente esposto.

- 4) I conducenti delle motoslitte dovranno osservare le seguenti norme di comportamento:
 - a) Nella guida non dovranno creare pericolo od intralcio per gli altri veicoli;
 - b) Non è consentito il sovraccarico, né il traino di sciatori;
 - c) La velocità deve essere regolata in relazione alle pendenze trasversali e longitudinali, alle caratteristiche del veicolo e del terreno, alle condizioni della neve e della visibilità;
 - d) Per quanto attiene all'incrocio, alla precedenza, al sorpasso al cambiamento di direzione, alla sospensione della marcia, alla limitazione dei rumori ed infine all'uso dei dispositivi di segnalamento acustico, valgono, le norme di cui al T.U. sulla disciplina della circolazione stradale.
- 5) La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale e nelle vie e piazze cittadine.
- 6) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
- 7) I contravventori verranno puniti a norma di legge (art. 27 L.R. n.8/1976, come sostituito dall'art.21 della L.R. n.80/1989, come modificato dalla L.R. 19.09.1992, n.30)

Dalla Residenza Municipale, 19 FEB. 2003

